

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1640</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, ZAMBON, SANZA, AMALFITANO, CIANNAMEA,  
ZOPPI**

*Presentata il 15 luglio 1977*

---

Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie

---

ONOREVOLI COLLEGI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, ovvero la maggior quota goduta nella pensione, per trattamento privilegiato ordinario, dal personale civile e militare dello Stato.

Nel caso di pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria si ritiene oppor-

tuna la totale esenzione dell'IRPEF di tutto il trattamento pensionistico, in considerazione della particolare natura dell'infermità o lesione, che danno titolo al citato trattamento.

Attualmente l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, rende esenti dall'IRPEF le pensioni di guerra di ogni tipo e deno-

minazione, limitando l'esenzione, per le pensioni privilegiate ordinarie, ai soli assegni connessi con le stesse (cura, accompagnamento ecc.).

Tutto ciò, sotto il profilo giuridico, mal si concilia con la tendenza alla parità normativa — già in atto del resto — tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra.

Sotto il profilo pratico la situazione attuale si manifesta come una vera e pro-

pria ingiustizia a danno di titolari di trattamento privilegiato — tabellare o non —, specialmente quando il trattamento stesso, aggiunto al normale reddito in godimento, fa scattare l'aliquota d'imposta, spesso vanificando in modo sostanziale con la maggiore tassazione da corrispondere, il beneficio relativo al godimento del trattamento privilegiato stesso, e ciò con ripercussioni negative, anche di ordine morale, per gli interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria di ogni tipo e denominazione e gli assegni connessi alle pensioni suddette sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche.

### ART. 2.

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, ovvero la quota di pensione imputabile al trattamento privilegiato ordinario, nonché gli assegni connessi, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.